



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: INFRASTRUTTURE DIGITALI – CONFERENZA DI SERVIZI – SILENZIO ASSENSO

Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 10298/2023 dd. 29.11.2023 – infrastrutture elettroniche: richiesta di integrazioni documentali oltre il termine ed inammissibili – formazione del silenzio assenso: non osta la sussistenza di una fascia di rispetto cimiteriale

Il Consiglio di Stato con la sentenza in commento giudica della legittimità di un procedimento relativo alle infrastrutture elettroniche ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). In sintesi, a seguito della presentazione da parte degli operatori elettronici dell'istanza di rilascio del titolo abilitativo, il Comune competente indicava la conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/1990, assegnando alle amministrazioni coinvolte i termini di quindici giorni per la richiesta di integrazione documentale e di trenta giorni per l'espressione di pareri, assensi o nulla osta, precisando che il silenzio sarebbe equivalso «ad assenso senza condizioni». La richiesta di integrazioni documentali (nella specie, «l'elaborato grafico, in scala adeguata, con l'esatta ubicazione dell'installazione della nuova stazione radio base, riportando le distanze: con i fabbricati per civile abitazione, con i fabbricati ad uso pubblico, dai confini di proprietà») che il Comune avanzava oltre lo spirare del termine assegnato, veniva in ogni caso evasa dall'operatore. Veniva inoltre depositata agli atti del procedimento l'autorizzazione sismica mentre l'A.R.P.A. non si esprimeva. Ciò nonostante, con provvedimento non preceduto da rituale preavviso, il Comune negava l'assenso all'installazione, provvedimento censurato in primo grado ed anche in appello.

Il Consiglio di Stato, decidendo sull'appello proposto, ricorda che ai sensi dell'art. 14 bis della L. n. 241/1990, la conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, con la tempistica prevista dalla norma richiamata, tempistica che è stata rispettata dall'amministrazione comunale. Tanto premesso, rileva che l'estensione a 60 giorni del termine di cui al comma 2 lett. c) del richiamato art. 14 bis integra una mera facoltà riconosciuta alle amministrazioni che richiede necessariamente una manifestazione di volontà, come reso evidente dal dato testuale dell'art. 13 del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020 laddove prevede che «fino al 30 giugno 2023, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è in facoltà delle amministrazioni procedenti adottare lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le seguenti modificazioni: a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di sessanta giorni», facoltà che deve essere necessariamente esercitata precedentemente all'adozione dell'atto.

Nella fattispecie, tuttavia, il provvedimento di diniego adottato dall'amministrazione era tardivo anche considerando il più ampio termine di 60 giorni, ed in ogni caso la richiesta di integrazioni documentali era pure inammissibile in quanto esulante dalla elencazione di cui all'Allegato 13, mod. A del D. Lgs. n. 259/2003, considerata dal legislatore tassativa.

Infine, secondo il Giudice non osta in linea di principio alla formazione del silenzio assenso l'esistenza della fascia di rispetto cimiteriale, a meno che sull'area non gravi vincolo paesistico culturale o non sussistano particolari situazioni che le precludano per esigenze di salubrità/sicurezza o comunque escludano espressamente ogni forma di urbanizzazione primaria.

In chiusura la sentenza ricorda che il D.lgs. n.259/2003, Codice delle comunicazioni elettroniche considera «attività di preminente interesse generale» le comunicazioni in parola e «opere di pubblica utilità» le infrastrutture a tal fine necessarie in quanto volte a soddisfare un preminente interesse pubblico, sicché la loro installazione deve ritenersi «in generale consentita sull'intero territorio comunale in modo da poter realizzare una uniforme copertura di tutta l'area comunale interessata».

Essendo la normativa in materia ispirata ad indubbio favor per le imprese operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche, si deve ritenere eccezionalmente preclusa l'installazione in determinate aree, gravate da vincoli di inedificabilità assoluta in cui sia esclusa qualunque attività di trasformazione del territorio, inclusa la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria (Cons. Stato, sez. VI, 28 febbraio 2006, n. 894); in tali casi serve la dimostrazione da parte della società interessata dell'esistenza di ragioni tecniche impeditive

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024

« *in modo assoluto* » di qualsiasi localizzazione alternativa. E ciò può comportare la convocazione di una conferenza di servizi al fine di bilanciare gli interessi pubblici e privati confliggenti.

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202302249&nomeFile=202310298_11.html&subDir=Provvedimenti